



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Umbria e delle Marche



IL SOPRINTENDENTE ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAFICO DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

VISTI gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera b), del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*;

VISTA la nota prot. n.867/34.22.07 del 03.11.2016 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante in relazione all'archivio;

RITENUTO che l'archivio dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ANPI - Comitato Provinciale di Pesaro - Urbino riveste interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d.lgs 42/2004 e s. m. i. per i motivi sotto specificati;

DICHIARA

che l'archivio dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ANPI - Comitato Provinciale di Pesaro - Urbino

costituito da: 62 metri lineari ca.

di proprietà: dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ANPI - Comitato Provinciale di Pesaro - Urbino

detenuto dall' Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ANPI - Comitato Provinciale di Pesaro - Urbino

conservato: presso il palazzo sede dell'Associazione sito in Viale della Vittoria, 127 in Pesaro

è di interesse storico particolarmente importante e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni per i seguenti motivi:

L'archivio conserva documentazione prodotta dall'Associazione a partire dal 1944 soprattutto corrispondenza e registri di protocollo (3 metri lineari), documentazione amministrativa - contabile (2 metri lineari), l'anagrafe dei partigiani ordinata alfabeticamente con schede originali e fascicoli personali (2 metri lineari), inoltre eventi celebrativi, luoghi ed episodi della guerra partigiana, nomi di personaggi e approfondimenti tematici sulla storia locale per 48 metri lineari. Sono presenti anche documenti di altri soggetti produttori pervenuti all'ANPI attraverso depositi o recuperati nel corso di progetti di ricerca fra cui 25 faldoni delle Sezioni del PCI di Villa Fastiggi e S. Maria delle Fabreccie, 7 faldoni del Comitato Partigiani della Pace, 7 faldoni del Partito Monarchico Italiano e 6 faldoni della CGIL, CIL, ANPPA con documentazione a partire dagli anni Cinquanta - Sessanta.



Notifica in particolare a: Presidente Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ANPI - Comitato Provinciale di Pesaro – Urbino ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni di seguito indicate, l'obbligo di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);
- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d));
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
- consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);

e il **divieto** di:

- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
- far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Archivi - Servizio II - Patrimonio archivistico, via Gaeta 8/a 00185 ROMA, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento consente al destinatario di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 31, 35, 36 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, dalle disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

14 DIC 2015



IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Mario Squadroni)

Ancona - Via dell'Agricoltura, 1 - 60127
tel. 071 898035 fax 071 2800436

Perugia - Via Garibaldi, 185 - 06123
tel e fax 075.5052198 - 075.5055715

posta certificata: mbac-sab-uma@mailcert.beniculturali.it

e-mail: sab-uma@beniculturali.it

C.F. 80005570421